

STATUTO

**"ESISTO COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA
CASA ANIELLO 120

Numero REA: NA - 687446

Codice fiscale: 04309571216

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

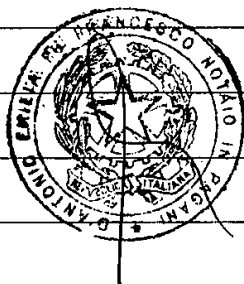
Parte 1 - Protocollo del 18-12-2002 - Statuto completo;	2
---	---

	ALLEGATO "A"	
	al N. 1186 di Raccolta	
	===STATUTO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA===	
	=====ARTICOLO 1=====	
	E' costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata;	
	=====	
	===== "ESISTO - Cooperativa Sociale a r.l."=====	
	=====ARTICOLO 2=====	
	La Cooperativa ha sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via	
	Casa Aniello n. 120. Con delibera degli organi competenti	
	possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza,	
	filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.=====	
	=====ARTICOLO 3=====	
	La durata della Cooperativa é fissata dal giorno della costituzione fino al 31 dicembre 2100. Tale termine può essere	
	prorogato a norma di legge salvo diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti =====	
	=====ARTICOLO 4=====	
	La Cooperativa secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi prevalentemente socio - sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai	
	bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma	
	di disagio, emarginazione ed esclusione sociale nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase termina-	

	le della loro esistenza, nonchè lo scopo di favorire l'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate.=====	
	In relazione a ciò la Cooperativa ha per oggetto:=====	
	- prestazione di servizi di riabilitazione;=====	
	- attività di prevenzione, orientamento e accompagnamento	
	nelle situazioni di disagio;=====	
	- attività di prevenzione della tossicodipendenza e dell'al-	
	colismo;=====	
	- attività di sostegno scolastico;=====	
	- prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno	
	e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto	
	presso altre strutture di accoglienza;=====	
	- attività di trasporto ed assistenza di persone con diffi-	
	coltà psicofisiche;=====	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	per renderla più consapevole e sensibile verso le persone in	
	difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;	
	- attività di formazione, consulenza e orientamento;=====	
	- consulenza e sostegno psicologico;=====	
	- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non-violenza;=====	
	- sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità;=====	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che limitano di fatto lo sviluppo della comunità;==	
	- progettazioni di azioni contro l'esclusione sociale;=====	

	- segretariato sociale;=====	
	- promozione degli scambi culturali;=====	
	- lotta alla discriminazione razziale con attenzione ai pro-	
	cessi di integrazione sociale;=====	
	- promozione e organizzazione di interventi informativi quali	
	convegni, dibattiti, redazione e diffusione di notiziari;=====	
	- organizzazione, allestimento e gestione di centri di aggre-	
	gazione, asili nido, case di riposo, centri ricreativi esti-	
	vi, biblioteche, ludoteche, laboratori;=====	
	- gestione in conto proprio o per conto terzi di centri di	
	riabilitazione, di accoglienza semiresidenziali e residenzia-	
	li, di strutture e spazi di socializzazione culturale, del	
	tempo libero e del turismo.=====	
	La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'ogget-	
	to sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli sco-	
	pi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la rea-	
	lizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente	
	che indirettamente attinenti al medesimo.=====	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa é	
	altresi impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di	
	federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del	

	terzo settore.=====	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziaria-	
	rie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie	
	al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi an-	
	nesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione	
	dalle leggi vigenti, con esclusione delle operazioni di cui	
	alla legge 2.1.1991 n.1 e alla legge 17.3.1991 n.157.=====	
	Pertanto la Cooperativa sociale si configura come una coope-	
	rativa sociale ai sensi delle lettere a) e b) del 1° comma	
	dell'art.1 della legge 8.11.1991 n.381.=====	
	La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolan-	
	do lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e racco-	
	gliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguim-	
	ento dell'oggetto sociale.=====	
	La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di	
	amministrazione, interessenze e partecipazioni in altre so-	
	cietà e organismi aventi scopo analogo o connesso al proprio.	
	=====ARTICOLO 5=====	
	Il numero dei soci è illimitato.Possono essere soci coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Coo-	
	perativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle	
	attività sociali.=====	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della Coo-	



	perativa.=====	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.=====	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:=====	
	a) soci prestatori che prestano la loro attività lavorativa.=	
	b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;=====	
	c) soci volontari, in misura non superiore alla metà dei so-	
	ci, che prestano la loro attività gratuitamente, salvo rim-	
	borso spese sostenute documentate ai sensi della legge	
	381/91;=====	
	d) soci sovventori;=====	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.=====	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.=====	
	=====ARTICOLO 6=====	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al con-	
	siglio di amministrazione, specificando:=====	
	a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice	
	fiscale;=====	
	b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente do-	

	documentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo	
	precedente;=====	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;==	
	d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regola-	
	menti e delle deliberazioni regolarmente assunte;=====	
	e) ogni altra notizia richiesta dal consiglio d'amministra-	
	zione.=====	
	Se la richiesta é fatta da persona giuridica la domanda deve	
	essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dell'atto costitutivo e dalla indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza.=====	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, é responsa-	
	bile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione,	
	non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a veri-	
	ficare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.=====	
	Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il	
	consiglio di amministrazione con delibera motivata.=====	
	I soci sono obbligati:=====	
	a) al versamento della quota sottoscritta;=====	
	b) ad osservare lo statuto le delibere assunte dagli organi	
	sociali e regolamenti interni.=====	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo	
	statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.=====	
	Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei	



	tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua	
	accettazione si intende come non avvenuta.=====	
	Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto sta-	
	bilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle di-	
	sposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarci-	
	mento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di u-	
	na penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di	
	amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei	
	soci.=====	
	=====ARTICOLO 7=====	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso, esclu-	
	sione e decadenza.=====	
	=====ARTICOLO 8=====	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:=====	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati	
	nell'art.5;=====	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.=====	
	Spetta però al consiglio d'amministrazione constatare se ri-	
	corrono i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza	
	nell'interesse della società.=====	
	=====ARTICOLO 9=====	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio	

	d'amministrazione essere escluso il socio:=====	
	a) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto e del regolamento interno, oppure le delibera-	
	zioni legalmente prese dagli organi competenti;=====	
	b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.===	
	Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a rego-	
	lare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo	
	solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri	
	l'inadempienza.=====	
	=====ARTICOLO 10=====	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in	
	possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensio-	
	ne di vecchiaia e che abbiano comunque superato il sessante-	
	simo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrono	
	particolari esigenze interne della Cooperativa il Consiglio	
	di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto i limiti di età pensionabile o che	
	si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando	
	il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto	
	sociale. =====	
	Agli effetti del diritto di cui al successivo articolo 12, lo	



	scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza li-	
	mitatamente al socio diventa operante con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso se deliberato tre mesi prima di questo o,	
	se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.=====	
	=====ARTICOLO 11=====	
	Contro le deliberazioni prese a norma degli artt.9 e 10, gli	
	interessati possono ricorrere soltanto al collegio arbitrale,	
	che decide inappellabilmente.=====	
	Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non,	
	oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della	
	deliberazione.=====	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.=====	
	=====ARTICOLO 12=====	
	Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o	
	escluso o decaduto, la liquidazione della quota sociale sarà	
	fatta sulla base dei bilanci dell'esercizio nel quale il rap-	
	porto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in mi-	
	sura mai superiore all'ammontare versato.=====	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquidato.=====	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.9, punti a) e	
	b) perdono il diritto a metà della quota sociale, calcolata	

		come sopra, che sarà devoluta al fondo di riserva ordinaria.==
		Al socio receduto o escluso o decaduto e agli eredi o legata-
		ri del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione
		della remunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso
		dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto
		per i soci che permangono nella Cooperativa in base a prece-
		denti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli organi
		sociali competenti.=====
		In ogni caso il socio receduto o escluso o decaduto gli eredi
		del socio defunto rispondono verso i terzi a norma del-
		l'art.2530 del c.c.=====
		=====ARTICOLO 13=====
		Il patrimonio della società é costituito:=====
		a) capitale sociale, che é variabile ed é formato da un nume-
		ro illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale
		non inferiore e non superiore al limite stabilito dalla leg-
		ge:=====
		b) dalla riserva ordinaria;=====
		c) da eventuali riserve straordinarie.=====
		d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa
		per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi
		sociali.=====
		Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la
		vita sociale.=====
		Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo



	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote	
	sottoscritte.=====	
	=====ARTICOLO 14=====	
	La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata nei tempi	
	stabiliti dal consiglio di amministrazione; la suddetta di-	
	sposizione si applica anche agli aumenti di capitale sotto-	
	scritti dai soci durante l'esistenza della società.=====	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno, o a vincolo, o cedute a terzi e ad altri soci,	
	con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del con-	
	siglio di amministrazione.=====	
	Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale,	
	versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono confe-	
	rite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le.=====	
	Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da ap-	
	posito regolamento approvato dall'assemblea.=====	
	=====ARTICOLO 15=====	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.=====	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione	
	provvede alla redazione del bilancio sociale previo esatto -	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.=====	
	Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:=====	

	a) non meno del venti per cento (20%) al fondo di riserva ordinaria;=====	
	b) una quota del tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;=====	
	c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; le quote di utili non assegnate ai sensi dei punti precedenti e non utilizzate o assegnate ad altre riserve o fondi, o distribuite ai soci, dovranno essere destinate ai fini mutualistici .=====	
	E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materie di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.=====	
	=====ARTICOLO 16=====	
	Sono organi della società:=====	
	a) L'Assemblea de soci;=====	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;=====	
	c) Il Presidente;=====	
	d) Il Collegio Sindacale se obbligatorio ai sensi di legge.==	
	=====ARTICOLO 17=====	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata inviata ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altro-	

	ve) e la data della prima e della seconda convocazione. che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza	
	dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati tutti i soci aventi diritto al voto, tutti gli Ammi-	
	nistratori e tutti i Sindaci effettivi se nominati. Il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.====	
	=====ARTICOLO 18=====	
	L'Assemblea ordinaria;=====	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;=====	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;=====	
	3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dersi eventualmente agli amministratori per la loro attività,	
	la retribuzione annuale eventuale dei Sindaci;=====	
	4) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statu-	
	to;=====	
	5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;=====	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	e sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa ha luogo	

	almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi al-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, in particolari	
	casi di necessità entro sei mesi, ed eventualmente, entro il	
	mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Ammini-	
	strazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta, con	
	indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale	
	o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la con-	
	vocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data di ri-	
	chiesta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straor-	
	dinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della	
	durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa sul-	
	la nomina dei poteri dei liquidatori. =====	
	=====ARTICOLO 19=====	
	In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando è presente o rap-	
	presentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e	
	delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per	
	le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato, la	
	proroga della durata, il cambiamento dell'oggetto, la fusio-	
	ne, o il trasferimento della sede sociale, per le quali oc-	
	correrà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'ap-	
	provazione dei tre quinti dei soci presenti e rappresentati.=	

	=====ARTICOLO 20=====	
	Per le votazioni si procederà a norma di legge.=====	
	=====ARTICOLO 21=====	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci iscritti rego-	
	larmente nel libro soci. Ogni Socio ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'importo della quota posseduta. Il Socio può farsi	
	rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non ammini-	
	stratore, ma che abbia diritto al voto mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre so-	
	ci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle	
	assemblee e conservate tra gli atti sociali. Le organizzazio-	
	ni alle quali la Cooperativa aderisce potranno parteciparvi	
	senza diritto al voto.=====	
	=====ARTICOLO 22=====	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua as-	
	senza dal Vice Presidente o in mancanza anche di questi da	
	persona eletta dall'assemblea. L'Assemblea nomina un segreta-	
	rio e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni	
	devono risultare dal verbale sottoscritte dal Presidente del-	
	l'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto dal notaio che funge	
	anche da segretario.=====	
	=====ARTICOLO 23=====	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE=====	

	Il Consiglio di amministrazione é composto da un numero di	
	tre a sette membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne	
	determina il numero.=====	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.=====	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.=====	
	I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmen-	
	te un vice presidente ed un consigliere delegato; nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può	
	essere un estraneo al consiglio.=====	
	=====ARTICOLO 24=====	
	Il Consiglio d'amministrazione é convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri. La convocazione é fatta a mezzo di lettera da	
	spedire o recapitare non meno di tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sin-	
	daci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero	
	prima della riunione.=====	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.=====	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.=====	

	=====ARTICOLO 25=====	
	Il Consiglio di amministrazione é investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società. Esso può compiere tutti	
	gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competen-	
	za dell'assemblea.=====	
	Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi o ad	
	organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare	
	utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere	
	in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguar-	
	danti la società.=====	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni a uno o più dei soci suoi membri oppure ad	
	un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribu-	
	zioni saranno fissate dallo stesso consiglio o anche dall'as-	
	semblea.=====	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori e co-	
	mitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composi-	
	zione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabi-	
	liti dall'assemblea con apposito regolamento.=====	
	=====ARTICOLO 26=====	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione.=====	

	Il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in par-	
	te al Vice Presidente ad un membro del Consiglio di Ammini-	
	strazione nonchè conferire speciali procure.=====	
	In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue	
	funzioni spettano al Vice Presidente.=====	
	=====ARTICOLO 27=====	
	Il Collegio Sindacale se obbligatorio sarà composto e funzio-	
	nante ai sensi di legge e svolgerà attività di controllo sul-	
	l'amministrazione della società. =====	
	=====ARTICOLO 28=====	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dagli articoli precedenti, nominerà uno	
	o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i	
	poteri.=====	
	L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato,	
	deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Leg-	
	ge n.59 del 31 gennaio 1992.=====	
	=====ARTICOLO 29=====	
	Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo	
	della Società potrà essere disciplinato da uno o più regola-	
	menti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione	
	e da approvarsi dall'assemblea.=====	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	

	del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.=====	
	=====ARTICOLO 30=====	
	Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra i soci	
	e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presen-	
	te statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Colle-	
	gio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed	
	il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa	
	Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore giudicherà inappellabilmente, anche senza le for-	
	malità di procedure, irritualmente.=====	
	=====ARTICOLO 31=====	
	Per tutto quanto non regolato dal presente statuto, valgono	
	le disposizioni legislative sulle società cooperative a re-	
	sponsabilità limitata, rette con i principi della mutualità	
	agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative	
	sulle cooperative sociali.=====	
	=====ARTICOLO 32=====	
	Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili	
	e debbono essere di fatto osservate.=====	
	Firme: Massimo Alfano - Concetta Battimelli - Cannavale Emi-	
	lia - D'Auria Carmine - Gerardo D'Auria - Giuseppina D'Auria	